



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE PHOENIX

TITOLO I: DENOMINAZIONE – DURATA – FINALITÀ

Art. 1. – *Denominazione e durata dell'associazione*

E' costituita, in Roma, un' associazione denominata PHOENIX tra ex alunni dei collegi e assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell' Esercito (O.N.A.O.M.C.E.).

L'associazione è regolata a norma del Libro I, Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente Statuto.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma il solo l'obbligo di comunicazione ai Soci, agli Organi Sociali ed agli uffici competenti.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - *Finalità dell'Associazione*

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) tenere vivo fra i soci lo spirito di fraterna amicizia, favorendo periodici incontri;
- b) collaborare con l'O.N.A.O.M.C.E. per la diffusione della conoscenza dell'attività dell'Opera.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati, promuovere raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione. L'Associazione, inoltre, può organizzare convegni, pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video.

Essa può, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi compresa l'accensione di mutui passivi anche ipotecari e di affidamento in genere presso istituti bancari.

TITOLO II : ENTRATE – PATRIMONIO

Art. 3 – *Patrimonio, Esercizio finanziario e Rendiconto*

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

I proventi delle varie attività non possono essere distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;